

RELAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI SERVIZI CHE HANNO FATTO RICHIESTA IN RELAZIONE ALLA L.R. 9/2003

Denominazione Servizio

Tipologia Servizio

ANAGRAFICA

DOCUMENTI ALLEGATI

OSSERVAZIONI
▪
▪
▪

COMMENTO ALLE GRIGLIE
▪

PASSAGGI SUCCESSIVI
I Soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune, dove è ubicato il Servizio: <ul style="list-style-type: none">▪ L'inizio dell'attività entro 60 giorni dall'autorizzazione▪ La cessazione dell'attività entro 60 giorni dalla cessazione▪ Annualmente, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n° 445/00, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione (comma 3, art. 21 del Reg.to 10/03) <i>In seguito al rilascio dell'autorizzazione, una volta verificati tutti i criteri ed i documenti, è possibile presentare la domanda di accreditamento.</i>

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI L.R. 9/2003

Requisiti strutturali delle Azioni relative ai Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari

art. 7 del Regolamento

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le abitazioni che ospitano i servizi devono rispettare i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione ed avere la possibilità da dedicare una porzione dell'abitazione all'attività con i bambini e le bambine. 		

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L' ORGANIZZAZIONE E LA RICETTIVITÀ L.R. 9/2003

Requisiti per l'Organizzazione e la Ricettività dei Servizi itineranti

art. 12 del Regolamento

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Per la particolarità del servizio non è prevista una specifica <i>Ricettività</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto all'<i>Organizzazione</i> e all'<i>Attività</i>: i servizi itineranti appartengono all'area dei servizi socio-educativi e realizzano interventi di promozione e sensibilizzazione, ma anche di prevenzione e recupero di condizioni di disagio. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alla loro progettazione e realizzazione partecipano i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali con competenza esclusiva o prevalente in materia di età evolutiva. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I servizi itineranti realizzano iniziative ricreative per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza privilegiando le realtà territoriali disagiate 		

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PER LE FIGURE PROFESSIONALI-PERSONALE L.R. 9/2003

Requisiti per il Personale dei Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari art. 13,14,15,16,17 del Regolamento

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Il Personale dei Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari si distingue in educatori e addetti ai servizi		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale opera secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i Comitati Territoriali 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nei servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari, per garantire l'unitarietà degli interventi, i Comuni si avvalgono anche delle prestazioni del personale delle Aziende Sanitarie Locali. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale dei servizi deve possedere i titoli di studio stabiliti e ad essi si applicano i contratti di lavoro e gli eventuali accordi integrativi relativi 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale dei servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98. 		

Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi domiciliari - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli <i>educatori</i> devono essere in possesso della laurea nella "classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione". Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli <i>addetti ai servizi</i> devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ E' possibile prevedere la figura del coordinatore con responsabilità pedagogiche ed organizzative. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il coordinatore con responsabilità pedagogiche ed educative devono essere in possesso della laurea nella "classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi" o della lauree in pedagogia, psicologia e discipline umanistiche ad indirizzo psico-socio-pedagogico del vecchio ordinamento universitario. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazioni sul rapporto tra personale e destinatari degli interventi dei servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari possono essere previste nel programma di attuazione dei servizi e vanno comunque esplicitate nel progetto educativo e nel regolamento di funzionamento del servizio previsti per l'autorizzazione del servizio. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi. 		